

# **REGOLAMENTO**

## **della Commissione per la Promozione della Qualità dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum**

Approvato dal Rettore in data 20 dicembre 2013, sentito il Consiglio Direttivo,  
ai sensi del art 2 §2 del Regolamento Generale dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la Promozione della Qualità (di seguito rispettivamente Commissione), a tenore dell'art. 40 §4 del *Regolamento generale* del Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* (di seguito denominato "Ateneo").

### **Art. 2. Natura, composizione, nomina e durata della commissione**

- § 1. La Commissione è un organo consultivo e propositivo il cui compito è quello di aiutare il rettore nella promozione della cultura della qualità in tutti i dipartimenti e settori dell'Ateneo, in conformità con le indicazioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, quelle della Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC) e con le linee guida dell'Agenzia per della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).
- § 2. Essa è composta da un congruo numero di membri tra cui un rappresentante di ciascuna delle Facoltà, un rappresentante per tutti gli Istituti che operano all'interno dell'Ateneo, un rappresentante degli studenti, un componente per l'area amministrativa e gestionale ed eventualmente di altri componenti interni od esterni – questi ultimi di preferenza delle università della Rete di università appartenenti alla Congregazione dei Legionari di Cristo.
- § 3. I membri della Commissione sono nominati dal Rettore, che ne assume la presidenza, sentito il parere del proprio Consiglio ai sensi dell'art. 13 § 6 dello Statuto dell'Ateneo.
- § 4. Il Rettore nomina tra i membri della Commissione il Direttore per la Promozione della Qualità (di seguito Direttore) che espleta le funzioni esecutive e di segretario della Commissione.
- § 5. La Commissione dura in carica 3 anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
- § 6. La Commissione può essere sfiduciata, prima della scadenza del mandato per grave inefficienza, grave violazione delle norme emanate dalla CEC, delle norme statutarie e delle altre norme interne, nonché del presente regolamento.
- § 7. I componenti della Commissione possono essere sostituiti prima della scadenza del mandato, per i seguenti motivi: decesso, dimissioni, prolungata assenza, impedimenti oggettivi e soggettivi.

  
*Prof. V. Vallegrana*

- § 8. Per l'espletamento dei compiti di promozione della qualità e dell'autovalutazione, viene costituito l'Ufficio per la Promozione della Qualità (di seguito Ufficio) che svolge la funzione di braccio operativo della Commissione.
- § 9. L'Ufficio è composto da alcuni membri della Commissione scelti dal Presidente di quest'ultima su proposta del Direttore.
- § 10. Nel processo ciclico di autovalutazione l'Ufficio si avvale del supporto di comitati per la valutazione dei diversi settori dell'Ateneo, definiti all'art.4 del presente Regolamento. Per coinvolgere l'intera comunità accademica nel processo, i comitati sono composti, secondo il settore valutato, da personale accademico, personale ausiliario e studenti. I comitati possono includere qualche collaboratore esterno appartenente alle università della Rete di università dei Legionari di Cristo. Per favorire l'autonomia della valutazione i comitati non sono presieduti ordinariamente da un membro delle autorità accademiche. I componenti dei Comitati, sono approvati dal Rettore su proposta del Direttore e sentito il parere della Commissione. Il Direttore designa i responsabili di ogni Comitato di preferenza tra i membri dell'Ufficio.
- § 11. La Commissione e l'Ufficio possono all'occorrenza avvalersi della consulenza di esperti esterni per determinate questioni che implicano un particolare supporto professionale.

### **Art. 3. Unità di valutazione**

Vengono definite le seguenti unità oggetto di valutazione:

- 1° governance e pianificazione;
- 2° gestione, organizzazione e risorse (umane, materiali, finanziarie);
- 3° le singole facoltà (offerta formativa, insegnamento e apprendimento, ricerca, contributi verso l'esterno);
- 4° student;
- 5° istituti, master e contributi all'esterno.

### **Art. 4. Compiti della Commissione, dell'Ufficio e dei Comitati**

- § 1. La Commissione ha principalmente i seguenti compiti:
- 1° definire le procedure ordinarie da seguire per la promozione della qualità, nonché la metodologia operativa da applicarsi da parte delle articolazioni operative (Ufficio e Comitati) per la valutazione interna;
  - 2° analizzare i risultati delle attività di valutazione dell'Ufficio, valutando l'effettiva applicazione dei criteri ed indicazioni della CEC, dell'Avepro e della Congregazione dei Legionari di Cristo, riguardo ai programmi di studio, ai docenti, ai servizi offerti;
  - 3° indicare iniziative o correttivi da porre in atto nell'ambito di un piano per il miglioramento della qualità.
- § 2. La Commissione partecipa nell'elaborazione di un piano di miglioramento per la qualità, contribuendo così alla pianificazione strategica.
- § 3. L'Ufficio ha principalmente i seguenti compiti:
- 1° fornire un supporto professionale per lo sviluppo della politica in materia di formazione, promozione e garanzia della cultura della qualità in linea con le



- indicazioni dell'AVEPRO, dei criteri della Congregazione dei Legionari di Cristo e delle buone pratiche internazionali;
- 2° condurre nuove iniziative volte a risolvere i problemi emersi ripetutamente nei vari rapporti di valutazione;
  - 3° favorire, nei dipartimenti e nelle varie unità, l'adesione ai sistemi e alle procedure di valutazione, promozione e garanzia della qualità;
  - 4° dirigere, supervisionare e sostenere i Comitati delle varie unità nell'attuazione dei processi di valutazione interna ed esterna della qualità, conformemente alle linee impartite dalla Commissione;
  - 5° pubblicare i rapporti di valutazione e altre relazioni attinenti;
  - 6° assicurare, in collaborazione con la segreteria generale, la ricompilazione e l'aggiornamento dei dati richiesti statistici necessari per la valutazione della qualità e per gli informi da inviare alla CEC e all'AVEPRO;
  - 7° lavorare con le altre istituzioni e con l'AVEPRO per migliorare la cooperazione nel campo della promozione della qualità;
  - 8° assistere il rettore nel seguire e nel valutare l'applicazione del piano strategico dell'Ateneo e del piano di miglioramento e identificare il miglior modo di realizzarli.
- § 4. I Comitati, sotto la direzione e la supervisione dell'Ufficio, effettuano i processi di valutazione interna delle unità definite ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 5. Accesso alle informazioni**

Il Rettore e gli Organi di Governo dell'Ateneo appoggiano e favoriscono, mediante indicazioni opportunamente comunicate ai rispettivi responsabili di dipartimenti ed uffici dell'Ateneo, l'accesso a quelle fonti informative che il Comitato e l'Ufficio devono consultare e analizzare per l'espletamento dei propri compiti.

#### **Art. 6. Convocazioni**

- § 1. La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno due volte durante l'anno accademico, su convocazione del Presidente.
- § 2. La convocazione è effettuata ai singoli componenti secondo quanto previsto nel *Regolamento Generale* (cf. art. 42).
- § 3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono quelle previste all'art. 43 del *Regolamento Generale*.
- § 4. La Commissione è inoltre convocata, entro 15 giorni, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Presidente un elenco dei punti da porre all'ordine del giorno.

#### **Art. 7. Validità delle adunanze**

- § 1. La Commissione è validamente costituito quando:
  - 1° tutti i componenti sono stati regolarmente convocati;



2° risultino presenti almeno due terzi dei componenti.

§ 2. Le sedute sono presiedute dal Rettore o dal Vicerettore Accademico (cf. *Regolamento Generale* art. 48 §2).

#### **Art. 8. Pubblicità e verbalizzazione**

§ 1. Le adunanze della Commissione non sono pubbliche.

§ 2. Per lo svolgimento delle sedute vengono applicate le norme previste all'art.43 del *Regolamento Generale*.

§ 3. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario.

§ 4. Il verbale è approvato seduta stante ovvero nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9. Disposizioni finali**

Il presente regolamento è approvato dal Rettore, udito il Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 2 § 2 del *Regolamento Generale*, e abroga tutte le norme precedenti in materia di promozione della qualità e valutazione interna.



*Eni Vollegraschi*